

Deduzioni in merito al Regolamento Regione Puglia  
n.9 del 23 giugno 2006-07-02  
per la realizzazione di impianti eolici (LIPU coordinamento reg.le – giugno 2006)

Positiva, in linea di principio, l'introduzione innovativa dei PRIE (Piani Regolatori per gli Insediamenti Eolici), preventivi rispetto ai progetti di centrali eoliche, e del parametro di controllo (P= rapporto tra la superficie occupata dagli impianti e quella comunale), ma in realtà, ad una attenta analisi appaiono strumenti vanificabili sotto diversi aspetti sostanziali e procedurali.

Bene l'esclusione di SIC, ZPS, e Aree protette o vincolate in genere, in realtà unico aspetto cogente e inappellabile rispetto ad una serie di misure del tutto discrezionali. Anche in questo caso emergono aspetti tutt'altro che trascurabili che depotenziano il provvedimento nel suo insieme e lo allontanano notevolmente dalle aspettative di cui alle "Osservazioni" al documento preliminare sul PEAR, presentate da Associazioni e Comitati e al quale si rimanda.

Preliminarmente e per una migliore comprensione delle indicazioni di seguito, vanno espresse semplici considerazioni sulla portata finanziaria del fenomeno di colonizzazione eolica e le conseguenti pressioni che ne derivano in sede di pianificazione, così da poter meglio giustificare il carattere restrittivo di tali richieste.

La produzione energetica da fonte eolica viene remunerata per il valore intrinseco del Kwh elettrico e per gli incentivi economici derivanti dai certificati verdi. Questi ultimi, nel 2005 hanno determinato un sovrapprezzo di circa 109 euro a MWh annuo prodotto, che si aggiungono a 70-80 euro di normale prezzo di vendita al distributore elettrico, per un totale di circa 185 euro.

Per una centrale eolica da 10 torri da 2MW, ad esempio, con una potenza installata complessiva di 20 MW, stimando ottimisticamente una produttività, per 2000 ore annue (su un totale di oltre 8.000) si otterranno 40 GWh/annui, ovvero 40.000 MWh annui.

Per una centrale eolica così considerata, deriva quindi un introito annuo di oltre  $40.000 \times 185 = 7.400.000$  euro, assicurato per almeno 8 anni. 15 mld delle vecchie lire all'anno !

Una ricchezza enorme che si concentra sempre più nelle mani di poche società, alimentando il potere di condizionamento delle comunità locali. E' evidente, pertanto, come l'interesse economico così esasperato possa indurre le società a farsi carico di redigere i PRIE, che i comuni poi formalmente promuoveranno.

Nel complesso i principali aspetti critici possono essere individuati come segue ma va osservato innanzitutto l'aspetto più grave, costituito dall'inapplicabilità del provvedimento per la mole di progetti presentati prima dell'entrata in vigore del Regolamento.

Assenza di alcune tipologie di Aree "non idonee"

E' grave l'assenza di alcune tipologie di aree che non sono contemplate. In particolare:

- Le aree IBA, escluse solo per il periodo transitorio nel quale non vige l'obbligo del PRIE e di fatto contemplate giuridicamente dalla comunità europea come ZPS
- Gli ATE C e D del PUTT, le cui stesse prescrizioni di tutela mal si conciliano con manufatti industriali di oltre 100 m e relative opere connesse. Va ricordato che gli ATE A e B, contemplati tra le aree non idonee, rappresentano una superficie infinitesima del territorio, dai confini meandriformi e spesso circoscritta a situazioni ambientali di per sé non appetibili da insediamenti eolici (boschi, fiumi,

emergenze geomorfologiche, ecc).

E' pericoloso, inoltre, l'art.6, comma 3f , in cui si da atto di poter procedere ad una rivisitazione di quanto previsto dal PUTT/P. Và ricordato che la *Fortore Energia* ha già chiesto ed ottenuto diversi riesami di pronunce, prima restrittive, di attestazione di compatibilità paesaggistica!

- Le Zone di Ripopolamento e Cattura e gli altri istituti faunistico venatori al pari delle Oasi di Protezione, invece contemplate.
- Zone umide secondarie, come bacini artificiali, fiumi e torrenti.
- Linea di costa (on shore e off-shore), almeno dei tratti maggiormente integri e meno urbanizzati, opportunamente individuati.
- Siti di riproduzione e relative aree di pertinenza per le specie faunistiche prioritarie minacciate (avvoltoio Capovaccaio, Lanario, Gallina prataiola, Gufo reale, Nibbio reale, Biancone, Grillaio, Astore, Falco della regina, Albanella minore).
- Le aree occupate da elementi di naturalità e una fascia di rispetto dalle stesse.

#### Assoluta e grave inconsistenza delle aree *buffer* (fasce di rispetto dalle zone escluse).

L'importanza di tale aspetto si deduce chiaramente in numerosi casi, in cui appare evidente, e provato scientificamente e con documenti di varia natura.

- aree archeologiche e storiche, la cui fruibilità e valorizzazione è condizionata dal contesto ambientale di riferimento. Questi non può che esserne compromesso nel momento in cui la distanza di rispetto adottata, 100/200 m, è sovrastata da dall'altezza esasperata di torri eoliche di oltre 100 m. Esempi in tal senso sono purtroppo già evidenti e dimostrati, anche con autorevoli pareri di esperti del settore.
- aree naturali (parchi, riserve, SIC, ZPS, zone umide Ramsar, Oasi di protezione, ecc). In tal caso appare ridicolo tutelare i valori (faunistici e paesaggistici) di tali aree e la connettività ecologica in un'ottica di "rete", permettendo l'insediamento di tali impianti a 200 m di distanza. Questa gravissima vergogna è già tangibile con i pareri ambientali positivi espressi a ridosso di alcuni SIC (es. "Valle Ofanto"). E' possibile immaginare, con questo regolamento, l'insediamento di una torre eolica a 200 m dalla zona umida Ramsar delle Saline, magari sul versante costiero, a mare! La distanza considerata non trova alcun conforto scientifico, anzi, a maggior ragione se posta a tutela di valori faunistici come rapaci e chiropteri che frequentano l'area tutelata.
- Grotte, doline e altre emergenze geomorfologiche: si immagini di tutelare i valori di una lama o di una gravina o di una dolina con una distanza di soli 100 m dalla quale collocare una torre eolica da 2 MW come quelle insediate in agro di Troia!
- area di rispetto dal confine amministrativo comunale: la fascia di 500 m appare del tutto inconsistente a tutelare il comune che intendesse non "subire" la colonizzazione e l'assedio esterno del proprio territorio. Questo aspetto è profondamente lesivo del concetto di "area vasta" in cui un territorio comunale va inserito, tenuto conto della tipologia dei progetti.

Và precisato che sul piano scientifico una distanza di 200 m da un SIC o ZPS, non costituisce aprioristicamente una condizione sufficiente ad escludere i PRIE o i progetti eolici, e quindi, soprattutto, il futuro PEAR dalla Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.

### Valore eccessivo del parametro di controllo "P"

Appare del tutto eccessivo il parametro di controllo, che nelle proprie osservazioni al PEAR, Associazioni e Comitati, avevano individuato con un valore di 1,5.

Infatti prendendo in esame una moderna torre eolica con aereogeneratore tra i più utilizzati da 2 MW, ma dal diametro relativamente "contenuto" in rapporto alla potenza, si ha:

- diametro 71 m
- superficie di occupazione come espressa dal regolamento in questione = area di un quadrato di lato pari a (3 x 71) 213 m, quindi una superficie di 213 x 213 = 45.369 mq (4,5 Ha).

Si consideri l'agro comunale di Troia (Fg), la cui Amministrazione ha destato sconcerto su tutti media per aver autorizzato circa 280 torri eoliche sul proprio territorio, esteso 167 Km<sup>2</sup>, ovvero 167.000.000 mq.

Ebbene adottando un parametro di controllo del valore del 4% come fissato dal Regolamento, il limite potenziale di torri eoliche realizzabili di quel tipo, sarebbe pur sempre di  $(167.000.000/45.369) \times 4/100 = 147$  torri eoliche da 2 MW!

Ma se, come facilmente prevedibile, vigesse una intesa attraverso il PRIE con i comuni limitrofi il parametro previsto sarebbe del 6%, con 221 torri !

Altri esempi si potrebbero fare considerando i piccoli comuni dei Monti Dauni ma, in definitiva, ne consegue che i valori indicati per tale parametro appaiono eccessivi, ancor più se trasferiti in un ottica di eguale aspettativa per ogni comune e quindi di potenziale impatto cumulativo su area vasta.

### Aspetti peggiorativi rispetto alle precedenti Linee Guida

Nel Regolamento emergono alcuni aspetti peggiorativi e indicazioni aleatorie che di fatto non pongono alcun condizionamento al proponente:

- Viene artigianalmente legalizzata la precedente prescrizione, disattesa in molti casi, sulla lunghezza degli elettrodotti per i quali si chiede ora che "preferibilmente" abbiano una lunghezza non superiore a 3 Km
- Lo stesso dicasi per la decadenza dell'obbligo di dimostrare la ventosità del sito che ora può essere dedotto da altre banche dati, in alternativa ad una precisa campagna anemometrica di almeno un anno. E' evidente che il proponente adotterà sempre la cartografia della ventosità nazionale dalla quale derivare la ventosità locale.
- Infine il provvedimento contiene una serie di affermazioni di principio che in realtà, però, non sono in alcun modo garantite o confortate da una vincolistica delle procedure: "si possono realizzare nuovi tratti stradali solo dove si dimostri l'assenza di viabilità esistente... la larghezza della carreggiata deve essere ridotta al minimo... particolare attenzione merita il territorio rurale... è necessario tenere in considerazione l'obiettivo primario della sua salvaguardia e valorizzazione... preservando le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico
- Scompaiono gli obblighi di verificare preventivamente gli impatti sull'avifauna con precisi studi sulle migrazioni e altre indicazioni restrittive rapportate al superamento di soglie per numero e potenza degli aereogeneratori o alla modalità di redazione della Valutazione di Incidenza

### Trasparenza, evidenza pubblica e partecipazione

Grave assenza, di fatto, di evidenza pubblica e di accesso ai contenuti del PRIE. La propaganda dell'avviso di deposito è circoscritto all'albo pretorio comunale e a due quotidiani a diffusione nella provincia. Una evidenza pubblica così ristretta, se rapportata a Piani relativi a progetti su area vasta come questi, è semplicemente inaccettabile. Ancor più se si considera che rappresenta l'unico momento potenziale: non vi sarà traccia pubblica di questo percorso nemmeno nella successiva fase di valutazione a cura della Regione.

L'accessibilità al PRIE è ridotta al deposito di 15 gg. presso la segreteria del Comune, il che è semplicemente paradossale se si pensa che un semplice riscontro da parte di una amministrazione pubblica ad una richiesta di accesso agli atti, ed eventualmente copia, può contare su una tempistica limite di 30 gg., salvo consueti atteggiamenti ostruzionistici da parte delle amministrazioni comunali.

I tempi per produrre osservazioni sono di altri 15 gg. : altro ostacolo empirico alla realizzazione di osservazioni.

Vengono così ad essere disattese le norme di riferimento sull'accesso alle informazioni di carattere ambientale e sul coinvolgimento del processo decisionale.

Per arginare la deriva che ne può conseguire, a scapito della trasparenza e del coinvolgimento della società civile:

- il deposito dovrebbe avvenire anche presso l'Ente sovracomunale per antonomasia, ovvero la Provincia di riferimento (meno condizionabile e maggiormente raggiungibile in tutti i sensi) con elaborati identici, ed eventuali integrazioni, a quelli depositati in altra sede.
- il deposito, con cui inizia la procedura che poi approderà alla regione, dovrebbe avvenire con avviso anche, o almeno, sul BURP
- il deposito dovrebbe essere almeno di 45 gg
- i tempi successivi per presentare le osservazioni dovrebbero essere di almeno 30 gg
- L'interlocutore recettore delle osservazioni non può essere il Comune, che altri non sarebbe che la copertina delle società eoliche, bensì la Regione, preposta alla valutazione finale (o al limite entrambi gli enti)

Questo per i PRIE. Per i successivi progetti eolici che vengono presentati, invece:

- deve essere introdotto l'obbligo della VIA (oggi permane la discrezionalità del dirigente, nell'assoggettabilità o meno a VIA del progetto). Pur con tutti i limiti, e i danni, derivanti da un Comitato VIA privo di competenze e specializzazioni nel campo della biodiversità e dell'ornitologia, l'assoggettamento a VIA garantisce maggiormente tempi e modalità di partecipazione e di accesso alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Oggi, invece, il progetto presentato è praticamente occulto, fino al momento della decisione, discrezionale, con cui il dirigente, come di consuetudine, lo approva escludendolo dalle procedure di VIA.

### e alla “valutazione integrata” dei progetti

Persiste un pericoloso margine di discrezionalità in capo a chi è preposto a valutare tali progetti (e i PRIE), ancor più pericoloso in considerazione dell'implicito condizionamento derivante dalle risorse economico-finanziarie in gioco.

Nelle figure di CHI si basa la cosiddetta autorità competente? CHI effettua la valutazione dei PRIE? CHI effettua la valutazione integrata dei progetti? Con QUALI professionalità, soprattutto nell'ambito della biodiversità, settore totalmente scoperto e il più vulnerabile per stessa natura dei progetti?

In definitiva mancano precise garanzie sulle modalità di valutazione dei progetti, tanto più pericolose quanto più sono scarse le regole e le griglie di riferimento.

Non si innesca alcun controllo sulle relazioni ambientali e in particolare sugli aspetti florofaunistici: per banalizzare un'area è sufficiente affermare il falso rispetto alla presenza di alcune specie, confidando, quanto meno, nell'ignoranza dell'organismo preposto alla valutazione.

Viene così a reiterarsi e consolidarsi il procedimento di pseudo valutazione ambientale che ha già determinato gravi danni in molte aree della Puglia e dei Monti Dauni.

### Opzioni di risanamento circoscritte all'interno del PRIE e affidate solo a tale ambito procedurale.

Tutte le situazioni ambientali gravemente compromesse da insediamenti eolici già realizzati non potranno contare su concrete possibilità di delocalizzazione su area vasta ma, con tutti i limiti comprensibili ed intuibili, solo nell'ambito dello stesso PRIE di appartenenza.

Viene così ad essere compromessa la più concreta opportunità di recupero delle aree indiscriminatamente aggredite da fenomeno di colonizzazione eolica e che, soprattutto con gli impianti off-shore, poteva trovare una potenziale opportunità, atteso la assenza di limiti amministrativi e la ridotta presenza di vincoli in mare.

### Opzioni di controllo

Persiste l'assenza di una qualsivoglia forma di controllo sul rispetto dei criteri costruttivi e delle prescrizioni con cui i progetti sono approvati. E' da ribadire, quindi, l'introduzione del coinvolgimento dell'ARPA per il monitoraggio degli insediamenti e la verifica nelle modalità di esecuzione degli impianti.